

STATUTO SOCIALE della "EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.

\*\*\*\*

**Art. 1** - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**"EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L."**

**Art. 2** - La società ha per oggetto:

a) la prestazione di servizi per:

- realizzare e/o fare realizzare aree/fabbricati nonchè mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti locali ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2, comma 1, della legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche od integrazioni;
- attuare programmi di insediamento delle piccole e medie imprese, anche artigianali, così come individuate, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (quali a titolo esemplificativo Unione Europea, B.E.I, B.E.R.S, Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti;
- favorire l'insediamento di piccole e medie imprese, anche artigianali, nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese, anche mediante la sistemazione di apposite strutture logistiche, fornendo gli strumenti necessari per la predisposizione, la verifica e l'avvio di progetti industriali e di servizi;
- organizzare fasi di ristrutturazione e di promozione sia nei confronti di soggetti economici, nazionali ed internazionali, sia verso enti ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali.

In particolare in via esemplificativa potrà:

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o con altri Comuni e/o Enti titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alle attività;
- selezionare imprenditori o comunque operatori industriali, commerciali o di servizi;
- attuare gli interventi necessari per il completamento della sede operativa della società, comprese le relative operazioni immobiliari incluso l'allestimento delle infrastrutture e la gestione delle attività operative;
- individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;
- ottenere da Soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico;
- individuare anche Istituti pubblici e/o privati disposti ad effettuare finanziamenti, a tassi favorevoli, per facilitare l'insediamento, la ristrutturazione o il reinsediamento di piccole e medie imprese, anche artigianali, stipulando, ove nel caso, convenzioni con tali istituti;
- dare alle piccole e medie imprese, anche artigianali, nella fase di avviamento, assistenza e servizi per i diversi aspetti gestionali, il tutto nel ri-



spetto di quanto portato dalla Legge 1815/1939,

Restano in ogni caso escluse le attività professionali riservate agli iscritti ad Albi professionali, i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/1998, la raccolta del risparmio tra il pubblico nonchè l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D.Lgs. 385/1393;

b) l'acquisto, la vendita, la alienazione, la permuta, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione, la progettazione per conto proprio di beni immobili, nonchè la locazione degli immobili di proprietà sociale o di cui la società detiene il possesso;

c) le attività di valorizzazione ed ottimizzazione dei patrimoni immobiliari degli enti locali soci e/o di società dagli stessi partecipati, costituiti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dall'insieme dei diritti reali immobiliari vantati su terreni, fabbricati cielo/terra, magazzini, depositi, impianti sportivi, anonari e su ogni altro bene ad uso non residenziale di proprietà pubblica. A tal fine, sulla base di apposito Contratto di Servizio, la Società potrà provvedere ad erogare direttamente, ovvero selezionando ed incaricando soggetti terzi competenti i seguenti servizi:

- la realizzazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità, di analisi tecniche, di progetti di massima per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione degli immobili, anche attraverso il ricorso allo strumento del "project financing" di cui al D.lgs. n.163/2006;

- la cura e gestione dei rapporti con Autorità pubbliche, enti, organismi pubblici e/o privati;

- la cura e gestione dei rapporti con operatori nazionali ed internazionali pubblici e/o privati sia del mercato immobiliare che, più in generale, di altri settori dell'attività economica, coinvolti in qualità di investitori, co-investitori od utilizzatori finali nei processi di valorizzazione degli immobili in gestione;

- le attività di "asset e property management" relative agli immobili ed erogazione dei relativi servizi in favore degli utilizzatori;

- la gestione delle attività di marketing territoriale relative agli immobili.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere nonchè assumere interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche all'estero.

In particolare l'attività finanziaria, la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni potranno essere esercitate esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

**Art. 3** - La società ha sede legale nel Comune di Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indi-

cato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci e degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali: è onere dei soci e dei componenti degli organi sociali, comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzati nei loro confronti tali forme di comunicazione.

**Art. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5** - Il capitale sociale è di euro 5.610.000,00 (cinquemilioneiseicentodiecimila virgola zero zero) ed è diviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti dal libro dei soci.

**Art. 6** - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito di stima peritale redatta in conformità alle norme di legge e previa delibera assembleare, i diritti di utilizzo attualizzati dei beni e delle altre dotazioni patrimoniali di cui al secondo alinea del precedente articolo 2.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale purchè nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9, in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

**Art. 7** - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.


#### **FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art. 8** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI**

**Art. 9** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Possono essere soci:



- soggetti di diritto pubblico: il Comune di Legnano, altri Enti Locali, consorzi di Enti locali, società a totale o prevalente capitale pubblico;
- soggetti di diritto privato: associazioni di categoria, istituzioni finanziarie e creditizie, istituti e centri di ricerca e/o di certificazione, società di promozione imprenditoriale, società industriali e di servizi, piccole e medie imprese, nonché gli altri soggetti economici di ricerca e/o di certificazione, con la limitazione di cui al comma seguente.

Fino a quando la società sarà proprietaria di beni e di altre dotazioni patrimoniali di cui all'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il capitale dovrà essere interamente pubblico. La titolarità azionaria pubblica può essere espressa, oltre che dagli Enti pubblici territoriali, anche da Aziende speciali, Consorzi o Società per azioni a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il trasferimento di partecipazioni in violazione di quanto prescritto dal presente articolo.

**Art. 10** - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In tal caso, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà prima offrirla, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le condizioni dell'alienazione, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle quote di partecipazione già possedute, salvo che si tratti di società controllate o controllanti del socio.

Il socio interessato all'acquisto dovrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci ed alla società, di voler esercitare la prelazione per la quota di partecipazione di sua spettanza, precisando altresì la quota di partecipazione che intende acquistare, in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nel termine suindicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo della partecipazione, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri da nominarsi e funzionare nei modi di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Il prezzo determinato dal Collegio arbitrale sarà vincolante per i soci, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione della partecipazione e del socio acquirente o dei soci acquirenti di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non soci, purchè rientranti tra i soggetti sopra indicati.

L'efficacia della alienazione di partecipazioni a soggetti terzi rispetto alla

società nel senso sopra indicato, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal precedente art. 9 nonché alla sussistenza di un interesse della società stessa all'ingresso del nuovo socio, collegato all'apporto che questi potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività sociali.

Tale valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione, effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione. Il rifiuto del "placet" dovrà essere motivato, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il conseguimento delle finalità sociali.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**Art. 11** - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca, nei termini di legge, la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

**Art. 12** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio in base alla sede sociale, su istanza della parte più diligente.


Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**Art. 13** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, con delibera Assembleare.

**Art. 14** - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e/o



del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) l'emissione di titoli di debito;

8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci o che in base al presente statuto sono riservate alle decisioni dei soci.

**Art. 15** - Le deliberazioni dei soci sono assunte con delibera assembleare e con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze diverse, e possono essere adottate solo con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 16** - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, salvo il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti nei casi in cui competa.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, agli amministratori ed ai componenti l'Organo di Controllo, se nominati; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, dagli amministratori e dai componenti l'Organo di Controllo, se nominati; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno dei soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della so-

cietà;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax, che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare sarà valida a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione - ove ve ne siano - i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova presente il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **AMMINISTRAZIONE**


**Art. 17** - La società è amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il capitale della Società sia interamente pubblico, i soggetti pubblici titolari del capitale sociale avranno la facoltà di nominare l'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2449 C.C..

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio,



del progetto di fusione o scissione, per le decisioni di aumento del capitale sociale (a pagamento - essendo l'aumento gratuito riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci) e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Qualora il Consiglio sia composto di due membri, entrambi si intenderanno decaduti in caso di disaccordo sulla revoca del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

**Art. 18** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci e salve eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti e nel rispetto delle norme e delle forme di legge e nominare direttori anche generali.

**Art. 19** - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente ed al Vice Presidente e, per l'esecuzione delle decisioni del consiglio, a tutti gli amministratori in via di giunta tra di loro.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina, e nel rispetto delle norme e delle forme di legge.


**Art. 20** - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;



- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, con firma autografa o digitale, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno due giorni prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica o con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) il consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti dell'eventuale organo di controllo, siano presenti o informati; in quest'ultimo caso occorre che i componenti l'organo di controllo assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritto con firma autografa o digitale, spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione compresi il fax o la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate agli eventuali assenti;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; il voto non può essere dato per rappresentanza;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; ove prescritto dalla Legge o qualora l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri, ai sindaci, se esistenti, il testo della decisione proposta, con firma autografa o digitale, fissando un termine, non inferiore ad otto giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa con firma autografa o digitale; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate agli atti della società;
- h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale sociale (a pagamento - essendo l'aumento gratuito riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci) e nelle altre ipotesi previ-



ste dalla legge;

i) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

**Art. 21** - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, può essere assegnato dall'Assemblea un compenso e/o una indennità in misura fissa o variabile, unica o periodica, ivi compresa una percentuale sugli utili e/o l'indennità di fine mandato.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 22** - Qualora i Soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le Società per Azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri-doveri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le Società per Azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge ed aventi i requisiti di legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'organo di controllo e il Revisore restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 23** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' 2364 C.C..

**Art. 24** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi da destinarsi a riserva

legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo sarà devoluto secondo quanto deciso dai soci in sede di approvazione del bilancio.

#### **TITOLI DI DEBITO**

**Art. 25** - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di metà del capitale sociale.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 26** - Le controversie che dovessero sorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, connessi all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, e più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, escluse quelle non compromettibili per legge, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.


Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano.

Il Collegio Arbitrale prenderà la propria decisione in conformità a quanto previsto nel presente statuto, ed in base alle norme del Codice Civile italiano.

L'arbitrato si svolgerà, in lingua italiana, secondo diritto ed in via rituale.

#### **RINVIO ALLA LEGGE**

**Art. 27** - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. A. A. A.", is written in a cursive style.